

**OGGETTO:** Presa atto stipulazione contratto con la struttura KINETIKA SARDEGNA S.R.L. Codice Regionale 200046 per l'acquisizione di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale – Branca DIALISI, in attuazione della DGR 57/19 del 29.12.2015 - Periodo 01.04.2016 – 31.12.2016.

**Il Direttore Amministrativo**

**Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Coadiuvato dal

**Direttore Amministrativo:** Dr.ssa Antonella Carreras

**Direttore Sanitario:** Dr. Pier Paolo Pani

**Su proposta della Direzione Aziendale**

**PREMESSO**

- Che ai sensi del D. Lgs 502/1992 e s.m.i Il Servizio Sanitario Nazionale assicura livelli di assistenza essenziali ed uniformi, nel rispetto della dignità della persona umana, del bisogno di salute espresso dalla programmazione sanitaria nazionale , regionale e locale, dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse
- Che ai sensi dell'art. 8 bis comma 1 del D. Lgs 229/1999 l'erogazione dell'assistenza sanitaria avviene attraverso l'integrazione tra Strutture pubbliche e private accreditate, nel rispetto degli accordi contrattuali con le stesse stipulati
- Che l'art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN è subordinato al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale mentre l'esercizio di attività a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali con l'Azienda Sanitaria di riferimento, i quali costituiscono titolo in virtù del quale i privati possono operare per conto del SSN
- Che l'art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le ASL definiscono gli accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale

**CONSIDERATO**

- Che in ossequio a quanto sopra la DGR 67/19 del 29.12.2015 ha provveduto a determinare i tetti di spesa per le singole aziende secondo le previsioni di spesa riportate nei piani preventivi delle Aziende per l'anno 2016, assegnando all'Azienda ASL 8 di Cagliari l'importo complessivo di € 37.955.764,40, dando atto che nella determinazione del fondo regionale per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale del privato accreditato per l'anno 2016 si è tenuto conto

delle minori risorse finanziarie a disposizione per il finanziamento del SSR

- Che la medesima DGR 67/19, nell'evidenziare che durante la vigenza dei precedenti contratti sono state rilevate delle criticità, ha introdotto rilevanti novità prevedendo che le Aziende Sanitarie:
  - Garantiscano il contraddittorio con le strutture nella fase della contrattazione e l'informazione alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine ai criteri utilizzati nella definizione dei tetti di spesa
  - Nella determinazione dei volumi di attività da acquisire dai singoli operatori tengano conto degli orientamenti espressi in materia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, segnatamente del fatturato storico dell'ultimo triennio in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura e della capacità erogativa valutata sulla base dell'ultimo provvedimento di accreditamento utile
  - Procedano, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, alla contrattazione di tutto il tetto assegnato attraverso la previsione di un tetto netto e di un tetto lordo con la previsione della decurtazione del 20% della tariffa nell'ipotesi di superamento del tetto lordo
  - Nei limiti del tetto di spesa aziendale annuo, che costituisce limite invalicabile, possano procedere alla remunerazione delle prestazioni rese al di fuori del tetto lordo, con decurtazione del 40% della tariffa, solo nell'ipotesi in cui siano disponibili somme a seguito del mancato utilizzo da parte degli erogatori nell'anno di riferimento mediante assegnazione in misura proporzionale rispetto ai tetti assegnati nell'anno di riferimento

#### DATO ATTO

che in ottemperanza ai contenuti della DGR 67/19 del 29.12.2015 l'Azienda ha:

- Per ragioni di economia procedurale, in luogo della stipula dei contratti provvisori trimestrali, provveduto ad autorizzare, nelle more della stipula del contratto definitivo, l'erogazione di prestazioni nei termini e secondo le modalità di cui al contratto 2015 assegnando tetto di spesa non superiore ad un dodicesimo per mese rispetto ai volumi contratti per il 2015 e prevedendo altresì che le fatture emesse sarebbero state accettate con riserva e pagate in acconto e che l'importo fatturato sarebbe stato compreso nel tetto di spesa assegnato col contratto definitivo.
  - provveduto a convocare le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale delle Strutture Private accreditate che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate nella delibera stessa: MEDNET, SAPMI, FEDERLAB e ASSOLAB giungendo, a seguito di diversi incontri, ad una condivisione in ordine ai criteri da utilizzare per la ripartizione del tetto aziendale tra le varie strutture, come da verbali in data 15.04.2016 e 26.04.2016 recepiti dall'Azienda con apposita deliberazione
-

- Trasmesso alle Strutture i dati in proprio possesso relativi al fatturato dell'ultimo triennio e alla capacità erogativa, al fine di assicurare la condivisione e corrispondenza
- PRESO ATTO** che all'esito di tale processo si è provveduto all'assegnazione alle Varie Strutture dei tetti di spesa lordi e netti per l'Anno 2016 e alla stipula del contratto definitivo con la Società KINETIKA SARDEGNA S.R.L. Codice Regionale 200046 Branca DIALISI per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016-, dando atto che il tetto assegnato in ossequio alla DGR 67/19 è da intendersi comprensivo dell'importo già autorizzato per il primo trimestre 2016
- VISTO** il contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale redatto secondo il nuovo schema approvato con la DGR 67/19 del 29.12.2015 che avrà decorrenza 01.04.2016-31.12.2016

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- Di prendere atto del contratto per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2016 stipulato con la Struttura KINETIKA SARDEGNA S.R.L. Codice Regionale 200055, accreditata con Determinazione ARIS n. 1493 del 24.12.2015– Branca DIALISI , redatto secondo il nuovo schema approvato con la DGR 67/19 del 29.12.2015 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
  - Di dare atto che il predetto contratto avrà decorrenza 01.04.2016 fino al 31.12.2016 con esclusione del tacito rinnovo e che per il periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, nelle more della stipula del contratto definitivo la Struttura è stata autorizzata a proseguire l'erogazione di prestazioni nei termini e secondo le modalità di cui al contratto 2015 assegnando tetto di spesa non superiore ad un dodicesimo per mese rispetto ai volumi contratti per il 2015
  - Di dare atto che il tetto assegnato in ossequio alla DGR 67/19 è da intendersi comprensivo dell'importo già autorizzato per il primo trimestre 2016
  - Di dare atto che si procederà alla remunerazione delle prestazioni rese al di fuori del tetto lordo, con decurtazione del 40% della tariffa, solo nell'ipotesi in cui siano disponibili somme a seguito del mancato utilizzo da parte degli erogatori nell'anno di riferimento mediante assegnazione in misura proporzionale rispetto ai tetti assegnati nell'anno di riferimento, e nei limiti del tetto di spesa aziendale annuo per acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale
-

- Di dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto graveranno sul conto A502020609
- Di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Sardegna, ai sensi dell'art. 29 co. 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 21/2012.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dr.ssa Antonella Carreras)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr. Pier Paolo Pani)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dr.ssa Savina Ortu)

Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Federica Pillai)

